

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE LA STRUTTURA ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA - ANVUR, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 140, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2006, N. 286.**

**RELAZIONE**

Con decreto ministeriale 7 agosto 2008 il Ministro ha costituito un apposito gruppo di lavoro, con il compito di formulare una proposta di articolato ai fini della predisposizione del nuovo regolamento da adottare in attuazione dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64.

L'articolo 2 del predetto decreto ministeriale ha previsto, in particolare, che l'articolato sia predisposto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, commi 138, 139 e 140, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sul precedente regolamento, nonché, in particolare, dei criteri di:

- a. efficienza e snellezza nella organizzazione e modalità di svolgimento delle attività dell'ANVUR;
- b. rispetto delle distinte attribuzioni previste dalla legge per il Ministero e per l'ANVUR;
- c. qualità delle attività di valutazione, anche avvalendosi dell'analisi dei modelli di Agenzia adottati dagli altri Paesi europei.

Si espongono i principali punti di modifica e di innovazione introdotti rispetto al vigente regolamento:

***a. Efficienza e snellezza nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività dell'ANVUR***

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'Agenzia, si è tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sul testo del regolamento sottoposto all'organo consultivo ai fini dell'adozione del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008. Il precedente regolamento aveva infatti previsto una struttura con un numero:

- “non...giustificato di due dirigenti di prima fascia (oltre al Direttore, che aveva le caratteristiche di un Capo Dipartimento del Ministero), a fronte di tre dirigenti di seconda fascia e venti unità di personale non dirigenziale. Non veniva inoltre esplicitata “l'articolazione fondamentale dell'ente nella sua organizzazione operativa”. Il presente testo prevede invece un'unica struttura direzionale (con a capo il Direttore, che ha le caratteristiche di un Direttore generale di un Ministero) suddivisa in 3 aree (con a capo dirigenti di seconda fascia), corrispondenti ciascuna ad una delle linee fondamentali di attività dell'Agenzia: attività strumentali (amministrative e contabili), valutazione delle università e valutazione della ricerca. E ciò ispirandosi al modello dell'AERES (*Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement*), l'Agenzia francese istituita nel 2007.

Inoltre:

- il personale non dirigenziale è portato da venti a quindici unità, i cui profili professionali (in relazione tecnica individuati nel profilo C1 – equivalente alla nuova fascia retributiva F1 – allo scopo di indicare un costo medio) saranno individuati dall'Agenzia stessa, nell'ambito della propria autonomia regolamentare nei limiti di

quanto previsto dall'Allegato A (dodici unità per la terza area e tre per la seconda area del CCNL del comparto Ministeri);

- l'organizzazione dell'Agenzia non viene disegnata in modo rigido; in particolare, viene lasciato al Consiglio direttivo il compito di definire e modificare con proprio regolamento i compiti specifici attribuiti a ciascuna delle predette aree organizzative e la disciplina dei rapporti operativi tra il Presidente ed i membri del Consiglio stesso con la struttura direzionale e le relative aree. Con decreto interministeriale, su proposta del Consiglio direttivo, può essere successivamente modificata la dotazione organica dell'Agenzia in relazione alle esigenze operative della stessa;
  - al fine di consentire, una volta costituito il Consiglio direttivo e nominato il Direttore, che l'Agenzia possa divenire operativa nel più breve tempo possibile, è stato previsto che, nelle more della costituzione dell'organico, l'Agenzia possa avvalersi di forme contrattuali flessibili.
- In relazione alle esigenze per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazione è stato previsto che l'Agenzia possa utilizzare, oltre alle risorse finanziarie previste dall'articolo 2, comma 142, del predetto decreto-legge n. 262 del 2006, anche le ulteriori risorse che il Ministro, sentita la CRUI, potrà riservare annualmente per la stessa a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e degli enti di ricerca.

***b. Rispetto delle distinte attribuzioni previste dalla legge per il Ministero e per l'ANVUR***

- Le attribuzioni dell'Agenzia, ai fini tra l'altro dell'allocazione delle risorse finanziarie, sono state specificate, tenendo presente che alla stessa compete la valutazione della qualità delle attività e dei risultati raggiunti dalle università e dagli enti di ricerca, qualità che è condizione necessaria, ma non sufficiente, per le scelte che il Ministero deve compiere, sulla base della propria valutazione dell'interesse pubblico.
- Al fine di evitare duplicazioni non necessarie relativamente ai sistemi informativi, che costituiscono lo strumento operativo indispensabile sia per le attività dell'Agenzia che del Ministero, si è previsto che:
  - l'Agenzia ha l'accesso alle banche dati e alle altre fonti informative del Ministero e si avvale, altresì, dello stesso per le rilevazioni degli ulteriori dati necessari per le proprie attività istituzionali;
  - l'Agenzia cura, in collaborazione con le strutture operative del Ministero, lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi informativo-statistici per la valutazione delle attività delle università e degli enti di ricerca.

***c. Qualità delle attività di valutazione, anche avvalendosi dell'analisi dei modelli di Agenzia adottati dagli altri Paesi europei.***

- Si è dato un significato non generico al sostantivo "qualità", che come previsto all'articolo 3, comma 1, è l'oggetto delle attività di valutazione dell'Agenzia. Lo stesso articolo prevede, infatti, che "la valutazione ha per oggetto sia la qualità dei processi relativi alle attività di gestione, formazione, ricerca trasferimento tecnologico, sia quella dei risultati e dei prodotti ottenuti".
- Con riferimento, in particolare, alla valutazione dell'offerta formativa universitaria, in relazione alla partecipazione del nostro Paese alla realizzazione dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, è stato previsto che l'Agenzia definisca criteri e metodologie per la valutazione dei corsi di studio universitari, preordinati all'accreditamento periodico degli stessi, da parte del Ministero.

Si sottolinea che l'accreditamento dei corsi di studio dovrà garantire il valore sostanziale dei titoli universitari, superando le problematiche connesse con una concezione soltanto formalistica del valore legale degli stessi.

Il presente regolamento, inoltre, tiene conto anche delle disposizioni di riordino degli enti ed organismi pubblici previste dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), e, in particolare, del criterio di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo, che prevede "la razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi". Come accennato, infatti, il nuovo regolamento, rispetto all'impostazione originaria del precedente regolamento, prevede due posti di dirigente di prima fascia in meno, con un risparmio di spesa – come attestato nell'allegata relazione tecnica – quantificabile in 400 mila euro.

Si precisa altresì che il coordinamento dell'ANVUR con l'istituendo organismo centrale di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, può essere assicurato nell'ambito della predetta normativa, laddove dispone che lo stesso organismo opera "in raccordo con altri enti ed istituzioni pubbliche".

Tanto premesso, si passa ad una sintetica illustrazione del regolamento, che disciplina l'attività, la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), istituita dall'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

L'**articolo 1** (Disposizioni preliminari) disciplina la natura e la sede dell'ANVUR, cui è riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, precisando che le attività da essa svolte sono assoggettate alla vigilanza del Ministro conformemente al modello di Agenzia delineato nel decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché al controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.

Il medesimo articolo determina l'ambito di applicazione del regolamento individuando le istituzioni sottoposte alla valutazione dell'Agenzia: sono comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, e le competenze degli altri Ministeri previste dalla normativa vigente, mentre è favorita la stipula di apposite convenzioni tra il Ministero, l'Agenzia e gli altri Ministeri vigilanti, volte ad estendere i compiti dell'Agenzia stessa anche nei confronti degli enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero.

L'**articolo 2** definisce la *mission* dell'Agenzia, cui sono attribuiti i seguenti compiti e finalità:

- promozione della cultura della qualità e del merito del sistema italiano delle università e della ricerca;
- valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici;
- indirizzo e coordinamento delle attività di valutazione proprie dei nuclei di valutazione;
- valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione;
- collaborazione con gli organismi internazionali e dell'UE operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca; .
- compiti assegnati dalla normativa vigente agli organismi consultivi del Ministero attualmente preposti alla valutazione del sistema, con particolare riferimento al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Gli **articoli da 3 a 5** disciplinano le attività di competenza dell'ANVUR specificando e chiarendo quanto previsto dalla legge istitutiva; per la valutazione dei corsi di studio e delle strutture di ricerca l'Agenzia tiene conto delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale

ed internazionale, nonché di fattori contestuali, quali le risorse finanziarie ed infrastrutturali, le risorse umane, il contesto socio-economico ed il possesso di un'adeguata preparazione degli studenti all'atto dell'immatricolazione nel corso di studio. Essa svolge altresì attività correlate a quelle di valutazione, come la raccolta e l'analisi di dati, la consulenza, la formazione e promozione culturale.

Nonostante non vi sia un legame diretto tra Agenzia e finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca, i risultati della valutazione devono naturalmente giocare un ruolo importante nella ripartizione dei fondi statali, in particolare per quella parte destinata a sostenere ed incentivare le situazioni di maggiore qualità. L'assegnazione dei finanziamenti statali rimane quindi compito e responsabilità del Ministro, ma l'Agenzia ha l'incarico di proporgli i parametri di ripartizione per le quote del finanziamento che dipendono dalla qualità dei risultati. In particolare, una quota specifica del finanziamento ordinario sarà ripartita sulla base di parametri di qualità della ricerca stabiliti dall'Agenzia in modo da premiare i migliori risultati.

L'Agenzia, inoltre, è tenuta a rendere pubblici i risultati delle proprie analisi e valutazioni e le istituzioni interessate possono chiedere motivatamente, per una sola volta e sulla base di procedure disciplinate nell'ambito della propria potestà regolamentare, il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia.

Ulteriore compito di valutazione affidato all'Agenzia riguarda l'intero sistema mediante la stesura di un Rapporto generale biennale sullo stato del sistema delle università e della ricerca da presentare al Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e al Parlamento.

Affiancata e indispensabile per l'attività di valutazione è la messa a punto e l'alimentazione continua di banche dati affidabili sulle attività delle università e degli enti di ricerca.

**Gli articoli da 6 a 12** disciplinano la struttura dell'ente, prevedendo i seguenti organi: Presidente, Consiglio direttivo, Collegio dei revisori, Comitato consultivo e Direttore.

Il Presidente dell'Agenzia, che ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, assicura l'unitarietà degli indirizzi e l'operatività dell'Agenzia, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo. Il suo trattamento economico è stabilito in misura pari a quello complessivo di un-dirigente preposto ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al fine di garantire l'indipendenza e l'autorevolezza all'Agenzia, il suo sistema di governo è formato da un Consiglio direttivo di sette membri, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro, ma all'interno di un elenco di candidati indicati da un apposito Comitato di selezione altamente qualificato. Alla formazione del predetto Comitato contribuiscono non solo organi nazionali (il Ministro, i Presidenti dell'Accademia dei Lincei e del Consiglio nazionale degli studenti), ma anche internazionali come il Segretario generale dell'OCSE ed il Presidente dell'European research council. Opportune norme di incompatibilità garantiscono la terzietà dell'organismo di governo dell'Agenzia valutatrice rispetto al sistema da valutare.

Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia; approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore, su proposta del Presidente, ed i consulenti dell'Agenzia; approva inoltre i rapporti di valutazione, assumendo la responsabilità di tutti gli atti valutativi dell'Agenzia. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio direttivo è pari all'85 per cento di quello complessivo attribuito al Presidente.

E' altresì previsto un Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro e composto da tre membri, dei quali uno con funzioni di Presidente, tutti scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti. Due dei componenti del Collegio sono scelti dal Ministro ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il trattamento economico del Presidente e dei componenti del collegio sarà determinato con decreto interministeriale sulla base dei criteri stabiliti dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.

L'Agenzia ha anche un Direttore che è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale; cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo.

Il Comitato consultivo dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo che è tenuto a sottoporre al Comitato i programmi annuali di attività ed i documenti relativi ai criteri ed ai metodi di valutazione: si tratta di un vero e proprio *Advisory Board* formato in modo da rappresentare tutte le istanze interessate al sistema dell'università e della ricerca.

L'ANVUR, pur ispirandosi al modello di agenzia delineato negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, se ne discosta da un punto di vista strutturale. Ciò in quanto le peculiari attività di cui risulta titolare l'Agenzia esige non solo un organo di vertice (il Presidente) titolare del potere di rappresentanza a livello nazionale ed internazionale, ma anche un adeguato organo di governo che sia rappresentativo della comunità scientifica, anche internazionale. La figura del Direttore, invece, si giustifica per la necessità di individuare un organo che sia responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia.

L'articolo 12, dedicato alla organizzazione ed alle risorse dell'ANVUR, dispone che, come accennato, per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una struttura direzionale generale, articolata in 3 aree, delle quali una svolge le attività amministrativo-contabili dell'Agenzia, e 2 svolgono le attività di valutazione, secondo le seguenti due linee operative:

- a) valutazione delle università (istituzioni e attività di formazione);
- b) valutazione della ricerca (enti e attività di ricerca, compresa quella universitaria).

Alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti, tre dirigenti di seconda fascia.

La dotazione organica del personale dell'Agenzia, stabilita nell'Allegato A, può essere modificata con decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Consiglio direttivo in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia.

Lo stesso articolo disciplina altresì la potestà regolamentare del Consiglio direttivo, attribuendo alla stessa:

- a) la definizione dei compiti delle aree e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;
- b) i profili funzionali del personale non dirigenziale nei limiti di quanto previsto dalla tabella A;
- c) il trattamento giuridico ed economico del personale in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri;

d) la stipula dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, in numero non superiore complessivamente a 50 unità; in proposito si precisa che il numero (massimo) degli esperti della valutazione è coerente con la *mission* dell'Agenzia la quale, a fronte di una struttura amministrativa-burocratica molto snella, esige, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di una compagine di tecnici esperti nell'attività di valutazione della formazione universitaria e della ricerca scientifica: in altri termini, al fine di consentire che l'Agenzia possa realizzare i propri fini istituzionali è necessario che essa possa avvalersi di personale qualificato ed esperto in tutti gli ambiti (come noto assai vasti) del sapere scientifico e del relativo insegnamento;

e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;

f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai collaboratori.

Si prevede, infine, che l'Agenzia provveda, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del Ministero, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Al Ministro è peraltro concessa la facoltà, sentita la CRUI, di riservare annualmente alla stessa ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università (di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537) e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca (di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

L'**articolo 13** è dedicato alla trasparenza dell'attività dell'Agenzia, prevedendo che essa assicuri la pubblicità, anche mediante il proprio sito web istituzionale, delle informazioni relative:

- a) alla struttura e alla dotazione organica dell'Agenzia;
- b) ai criteri e alle metodologie per la valutazione definiti dall'Agenzia;
- c) ai risultati delle proprie analisi e valutazioni;
- d) al Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca, nonché ai rapporti annuali, alle relazioni e alle pubblicazioni predisposte dall'Agenzia;
- e) ad ogni altro aspetto della propria attività istituzionale in conformità alla normativa vigente.

L'**articolo 14** contiene, infine, disposizioni transitorie e finali, disciplinando, oltre all'abrogazione del regolamento in vigore, la soppressione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, dei Comitati di valutazione di cui agli articoli 10 dei decreti legislativi n. 127 e n. 128 del 2003, ed il subentro dell'Agenzia nei rapporti giuridici in essere dei comitati soppressi. Per facilitare la fase transitoria, è previsto che del Consiglio direttivo facciano parte per il primo anno, a titolo consultivo e gratuito, i presidenti del CNVSU e del CIVR.

Si prevede infine che con i regolamenti di cui alla legge di riordino del sistema AFAM (legge 21 dicembre 1999, n. 508), adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità della valutazione delle attività degli enti del comparto dell'alta formazione artistica e musicale, nonché i conseguenti adeguamenti organizzativi dell'Agenzia per lo svolgimento di tali attività, nell'ambito delle risorse materiali, strumentali e di personale previste dal regolamento.

Il testo è stato sottoposto al Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari che hanno espresso parere favorevole formulando alcune osservazioni e condizioni.

Quasi tutte le modifiche suggerite sono state recepite nel testo che viene proposto per la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri.

Con riferimento ad alcune delle condizioni e osservazioni, che si è ritenuto di non recepire, sono state indicate le relative motivazioni nelle premesse del decreto.

Si prende atto, altresì, della condizione posta dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato di dotare l'Agenzia di ulteriori risorse e si auspica un intervento in tal senso nel rispetto della complessiva situazione della finanza pubblica

In ordine ad altre osservazioni contenute nel parere della 7<sup>a</sup> Commissione del Senato si forniscono, altresì, le seguenti precisazioni:

**punto 6 del parere:** in merito alle modalità di adozione delle delibere da parte del Consiglio direttivo, la relativa disciplina già trova riscontro nei principi generali di funzionamento degli organi collegiali, ma potrà comunque essere definita nell'ambito dei regolamenti previsti dal comma 4 dell'articolo 12.

**punto 7 del parere:** la Commissione esprime perplessità in ordine alla scelta di demandare ad alcune istituzioni straniere il compito di designare alcuni membri del comitato di selezione incaricato di proporre al Ministro una rosa di candidati all'incarico di componente del Consiglio direttivo, nonché del Comitato consultivo. Si precisa che la scelta è finalizzata a garantire l'indipendenza e l'autorevolezza dell'Agenzia e la sua terzietà onde evitare qualsiasi influenza da parte degli appartenenti al sistema da sottoporre a valutazione.

**punto 8 del parere:** in merito alla composizione del comitato consultivo, si chiarisce che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, lettere h), i) ed l), peraltro già contenute nel regolamento di organizzazione dell'ANVUR in vigore (articolo 11, comma 2, lettere h), i) ed l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008), prevedono la designazione da parte di ciascuna delle istituzioni europee ivi indicate (European research council, Council, European university association e ESIB) di un componente straniero e, in aggiunta, di uno italiano soltanto nel caso in cui il componente italiano sia presente nel Consiglio direttivo della istituzione europea designante;

**punto 9 del parere:** la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato, con riferimento all'articolo 12, comma 1, invita il Governo a riorganizzare l'Agenzia secondo due linee di attività: università (comprensiva di didattica e ricerca) e la ricerca. In merito si osserva che la norma in esame è preordinata al perseguimento di una diversa finalità in quanto si reputa opportuna una valutazione specifica delle istituzioni universitarie e delle relative attività didattiche e di formazione a fronte e di una separata valutazione delle altre istituzioni che svolgono le attività di ricerca. Sembra inoltre proficua una complessiva valutazione delle attività di ricerca indipendentemente dalle istituzioni ove esse si svolgono. Ciò consentirà di razionalizzare la programmazione dei progetti onde favorire la collaborazione e l'interazione tra il settore universitario e quello degli enti di ricerca ed ottimizzare i risultati.

**punto 11 del parere:** la soppressione dei Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ASI di cui all'articolo 14, comma 4, è espressamente prevista dall'articolo 2, comma 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

**punto 12 del parere:** la previsione di non corrispondere i compensi ai Presidenti dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, che faranno parte per un anno del Consiglio direttivo dell’Agenzia, è dettata da motivi di contenimento della spesa, come si rileva dai pareri espressi dal Ministero dell’economia e delle finanze sul provvedimento in esame. Ciò in considerazione delle scarse risorse di cui dispone al momento l’Agenzia, tenendo conto, altresì, che gli ex Presidenti partecipano a titolo consultivo e ad essi è comunque garantito, ovviamente, il trattamento di missione.

Con riferimento, inoltre, all’unica osservazione della VII Commissione della Camera dei deputati all’articolo 8, comma 5, si precisa che il riferimento alle categorie equiparate, cui dovrebbe essere rapportato il trattamento economico dei componenti il Consiglio direttivo, è un criterio indeterminato che non consente la quantificazione degli effetti finanziari.